



Edizione di Treviso

n° 2 – marzo 2010

Sommario

1) ALIQUOTE PREVIDENZIALI SETTORE AGRICOLO COOPERATIVO	2
2) INPS: MINIMALI IN VIGORE DALL'1-1-2010	2
3) PROROGA DEL TERMINE PER L'OBLIGATORietà DELL'UNIEMENS INDIVIDUALE	2
4) ISPEZIONI SUL LAVORO ANCHE NELLE COOPERATIVE: IL PROGRAMMA DEL MINISTERO SULL'ATTIVITÀ 2010	2
5) RINNOVO DEL CCNL DEI METALMECCANICI COOPERATIVE	3
6) CCNL COOPERATIVE DI CONSUMO. AUMENTI DA MARZO 2010.	4
7) PRECISAZIONI SUL LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)	4
8) REGIME TRANSITORIO IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO DI CITTADINI DELLA ROMANIA E DELLA BULGARIA	5
9) CHIARIMENTI MINISTERIALI IN MATERIA DI VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE E PREVENTIVE	5
10) TRASPORTI: DIVIETI DI CIRCOLAZIONE MEZZI PESANTI E IL NUOVO FOGLIO ASSENZE DEGLI AUTISTI	5
11) FORMAZIONE: FINANZIAMENTI REGIONALI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	6
12) SCADENZIARIO MESE DI MARZO	8
AII. 1 - TABELLE ALIQUOTE PREVIDENZIALI	12
AII. 2 - MINIMALI 2010	13

Pubblicazione aperiodica e gratuita, ai sensi della L. 62/01.

Confcooperative Treviso ha deciso di **offrire ai propri aderenti** un servizio professionale per l'attività di **Ufficio Stampa**, destinato in particolare alle cooperative che non dispongono di personale specializzato nella comunicazione, ma che comunque organizzano eventi, promuovono iniziative, apportano innovazioni tali da poter suscitare l'interesse dei media. Quest'opportunità consentirà così di **dare visibilità alle nostre cooperative di tutti i settori**.

Crediamo molto nel valore della **comunicazione**, come strumento per **diffondere le iniziative realizzate dalle cooperative** nel territorio e per **rendere maggiormente partecipi tutti i cittadini** del **valore aggiunto** che la cooperazione realizza quotidianamente. Il servizio proposto contribuirà inoltre a **rafforzare il rapporto con le amministrazioni pubbliche**, valorizzando il concreto contributo di ogni impresa cooperativa allo sviluppo economico e sociale del territorio.

L'Ufficio Stampa per le cooperative aderenti a Confcooperative Treviso **è già attivo dal mese di febbraio 2010**. Vi invitiamo quindi a inviarci materiali su eventi (anniversari, avvio di progetti innovativi, iniziative che coinvolgono la cittadinanza...) che ritenete possano essere di interesse per i media.

Si ricorda inoltre che per ogni esigenza legata all'aggiornamento e allo sviluppo delle competenze del personale e dei soci, è attivo lo **sportello per la formazione** che potrà fornirvi ogni indicazione sui corsi attivati o attivabili, progettare percorsi aziendali e interaziendali specifici e segnalarvi le **opportunità di finanziamento** nel settore.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla nostra referente, **dott.ssa Katia Candioto** presso i nostri uffici (e mail: servizi.treviso@confcooperative.it).

1) ALIQUOTE PREVIDENZIALI SETTORE AGRICOLO COOPERATIVO

Come già scritto nell'Informacoop n. 1/2010, lo sgravio è rispettivamente del 75% e del 68%. Dall'1-8-2010, salvo ulteriori proroghe lo sgravio sarà invece del 70% e del 40%.

L'aumento del beneficio era stato previsto per il triennio 2006-2008 dalla Legge 81/2006.

Già l'anno scorso era stata compiuta un'operazione analoga di proroga anche se lo strumento non era stata la finanziaria. Dal 2009 è invece ripreso l'adeguamento dell'aliquota del Fpld per gli operai agricoli (il punto di arrivo è il 32,30%).

Dall'1-1-2010 l'aliquota aumenterà quindi di 0,2 punti percentuali per le aziende e le cooperative "tradizionali". Dall'1-7-2010 l'aumento sarà di 0,6 punti percentuali per le aziende che utilizzano processi industriali.

In allegato 1 le nuove tabelle retributive in vigore dall'1-1-2010.

2) INPS: MINIMALI IN VIGORE DALL'1-1-2010

L'Inps ha diffuso i minimali 2010 in base alla percentuale di aumento del costo della vita dello 0,7% (circolare n. 16 del 2-2-2010).

Ricordiamo che dal corrente anno 2010 per i soci-lavoratori delle cooperative sociali non opera più il salario convenzionale e pertanto per tali lavoratori i contributi sono calcolati sul salario reale.

Nella scheda allegato - 2 si forniscono i dati principali relativi a minimali, massimali, ecc.

Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2010 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993.

Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

3) PROROGA DEL TERMINE PER L'OBLIGATORietà DELL'UNIEMENS INDIVIDUALE

L'Inps, con il messaggio 5/2/2010 n. 3872, pur ribadendo che l'entrata a regime della nuova procedura Uniemens, per la generalità delle aziende, è fissata a partire dalle retribuzioni del mese di gennaio 2010, da presentare entro la fine di febbraio 2010, ha precisato che le stesse potranno ancora ricorrere all'Uniemens aggregato (che consente la gestione dei tradizionali flussi Emens e DM10 senza alcun cambiamento delle procedure aziendali) per le denunce di gennaio, febbraio e marzo 2010 da presentare rispettivamente entro la fine di febbraio, marzo e aprile 2010.

L'Inps precisa, inoltre, che i datori di lavoro che continueranno a utilizzare il flusso aggregato non dovranno per gli stessi mesi produrre il flusso unificato.

L'Istituto previdenziale ha in tal modo accolto le sollecitazioni avanzate dalle aziende, dalle associazioni di categoria e dai consulenti del lavoro con le quali si evidenziavano impedimenti di carattere organizzativo o connessi all'avvio del nuovo software di controllo versione 1.0 da utilizzare per la procedura Uniemens individuale (che sostituisce i flussi Emens e DM10) entro la fine del mese di febbraio 2010.

Con l'occasione, in relazione alla norma contenuta nell'art. 1, c. 6 del D.L. D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (decreto milleproroghe 2010), che proroga al mese di gennaio 2011 il termine precedentemente fissato al mese di gennaio 2010, l'Inps precisa che detta norma di proroga riguarda esclusivamente la "mensilizzazione del mod. 770", ossia dei dati fiscali, e la sua unificazione con la denuncia ai fini contributivi.

4) ISPEZIONI SUL LAVORO ANCHE NELLE COOPERATIVE: IL PROGRAMMA DEL MINISTERO SULL'ATTIVITÀ 2010

Il documento di programmazione dell'attività ispettiva (Nota 04/02/2010 del 4 febbraio 2010), emanato dal Ministero del Lavoro, ha previsto un incremento dell'8% rispetto all'attività del 2009. E' stato così stabilito un quadro di interventi che dovrà interessare, in tutta Italia, oltre 145 mila aziende che saranno sottoposte a controlli ispettivi nell'anno in corso. L'azione ispettiva secondo la direttiva ministeriale, sarà indirizzata su specifici fenomeni riguardanti il lavoro nero, la corretta qualificazione dei rapporti di lavoro, la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l'elusione contributiva, il lavoro minorile, la corretta applicazione della disciplina dei tempi di lavoro, ecc. I settori che saranno sottoposti a particolare attenzione da parte degli ispettori, riguardano quelli dell'edilizia e dell'agricoltura, nei quali, secondo i dati statistici, si riscontra una

maggiore concentrazione dei fenomeni sopra indicati. In merito al controllo sulle tipologie contrattuali è stato ribadito di concentrare gli accertamenti ispettivi, con particolare riferimento ai contratti di lavoro parasubordinato, soltanto nel caso in cui i contratti stessi non siano stati certificati.

Ispezioni per i rapporti di Lavoro nelle cooperative

Secondo la nota del Ministero del lavoro, 26 gennaio 2010, prot. 1598, gli ispettori dovranno verificare il corretto inquadramento dei soci lavoratori in ragione della tipologia lavorativa prescelta, senza tralasciare gli aspetti non meno importanti legati all'applicazione del contratto collettivo.

La nota della Direzione generale per l'Attività ispettiva si propone in primis di rilanciare il ruolo degli **Osservatori permanenti sul lavoro in cooperativa**, costituiti presso le Direzioni provinciali del lavoro con lo scopo di orientare l'attività di vigilanza al **contrasto del fenomeno delle cd. cooperative spurie**.

Nella seconda parte della nota, vengono ribaditi gli indirizzi che gli ispettori del lavoro sono tenuti a seguire nell'attività di controllo dei rapporti di lavoro conclusi tra cooperative e soci lavoratori.

In primo luogo l'ispettore dovrà accertarsi dell'eventuale approvazione da parte della cooperativa del **regolamento interno**, di cui all'art. 6 della legge n. 142/2001, e dell'eventuale **successivo deposito** dello stesso presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

In carenza di tale adempimento, si ricorda, la cooperativa non può legittimamente concludere con i propri soci lavoratori rapporti diversi da quelli di tipo subordinato.

L'indagine ispettiva si dovrà concentrare necessariamente sulla verifica della corrispondenza tra le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e le tipologie contrattuali prescelte, con particolare riferimento a quelle diverse dal lavoro subordinato sulla base del principio dell'effettività della mansione del socio lavoratore.

L'ultima parte della nota fornisce indirizzi in materia di contrasto al fenomeno del **cd. dumping contrattuale**. Come stabilito dall'art. 7, comma 4, della legge n. 31/2008, il personale ispettivo è tenuto a verificare la puntuale applicazione «dei trattamenti economici sulla base dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative».

5) RINNOVO DEL CCNL DEI METALMECCANICI COOPERATIVE

E' stato sottoscritto, in data 26 gennaio 2010, l'accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo per la categoria dei metalmeccanici delle cooperative. Il contratto prevede un aumento dei minimi retributivi pari a 110 euro per il livello 5A, da riparametrare con decorrenza: 1° gennaio 2010, 1° gennaio 2011 e 1° gennaio 2012.

Livelli	Minimo retributivi dal		
	1° gennaio 2010	1° gennaio 2011	1° gennaio 2012
9	2.128,59	2.186,48	2.247,26
8	1.930,58	1.983,08	2.038,21
7	1.778,89	1.826,39	1.876,27
6	1.657,57	1.701,82	1.748,28
5	1.552,56	1.592,56	1.634,56
4	1.453,49	1.489,99	1.528,32
3	1.395,44	1.429,94	1.466,17
2	1.267,23	1.296,48	1.327,19
1	1.154,98	1.179,98	1.206,23

fonte: Il Sole 24ORE

Le parti hanno, inoltre, previsto:

- a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'incremento di 195 euro dell'elemento perequativo per i lavoratori che non godono della contrattazione di secondo livello;
- l'incremento del contributo aziendale per gli aderenti al Fondo di previdenza complementare;
- 8 ore aggiuntive per la formazione continua a disposizione del lavoratore;
- l'impegno a definire entro il mese di giugno trattamenti migliorativi per i contratti part-time.

6) CCNL COOPERATIVE DI CONSUMO. AUMENTI DA MARZO 2010.

Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo a decorrere dal 1° marzo 2010:

Livelli	Minimo
Q	1.594,51
ex 1 S	1.513,22
1	1.450,68
2	1.263,09
3 S	1.125,53
3	1.044,24
4 S	969,21
4	900,43
5	812,88
6	625,29

7) PRECISAZIONI SUL LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)

La denuncia INAIL

Come è noto, oltre all'acquisto dei voucher per il pagamento degli emolumenti, è richiesto quale adempimento per il valido impiego di lavoratori accessori, compresi gli studenti, la denuncia preliminare all'INAIL, come prevista dall'Istituto di assicurazione nelle Note del 7 settembre 2009, prot. n. 8270 e del 22 settembre 2009, prot. n. 8625.

La denuncia deve indicare:

- i dati del committente che offre lavoro accessorio,
- i dati del lavoratore accessorio,
- la data di inizio e di termine dell'impiego,
- il luogo in cui il lavoratore verrà impiegato.

Lavoro accessorio con gli studenti

Rispetto all'impiego di studenti per prestazioni di lavoro accessorio, oggi il nuovo articolo 70, comma 1, lettera e), D.Lgs n. 276/2003 prevede che esso sia possibile:

- in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università,
- se i giovani hanno meno di venticinque anni,
- se i giovani sono regolarmente iscritti a un ciclo di studi.

Con riguardo al tempo in cui è ammesso l'impiego degli studenti quali lavoratori accessori, la legge precisa che:

- il lavoro accessorio degli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, può avvenire "in qualunque periodo dell'anno";
- per gli studenti iscritti presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, può avvenire "il sabato, la domenica e durante i periodi di vacanza", e comunque "compatibilmente con gli impegni scolastici".

Impiego irregolare di studenti e conseguenze

Si raccomanda di tenere in debito conto le distinzioni appena esposte. Infatti le conseguenze, da un punto di vista ispettivo, dell'impiego non regolare di studenti quali lavoratori accessori possono essere molto gravi.

Impiego di lavoratori part time e percettori di sostegno al reddito

L'altra novità importante riguarda i lavoratori a tempo parziale che possono svolgere lavoro accessorio in qualsiasi settore produttivo in via sperimentale per il 2010. L'unica eccezione è rappresentata dalla previsione che non è possibile utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

E' di grande importanza anche la proroga per tutto il 2010 della possibilità di effettuare lavoro accessorio per i percettori di prestazioni a sostegno del reddito. I destinatari sono i seguenti:

- percettori di prestazioni di integrazione salariale;
- percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili).

In questo caso il limite di reddito per singolo percettore è di complessivi 3.000 euro per anno solare (in generale è di 5.000 euro per anno solare per singolo committente). I lavoratori interessati devono comunque rispettare le condizioni per l'accesso agli ammortizzatori (immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale).

Tetti massimi di compenso annuale

Si conferma che il limite dei 5.000 euro deve intendersi riferito al compenso netto percepito dal lavoratore. Pertanto il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro (pari a 4.995 euro netti).

Analogamente per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito il limite di importo per anno solare è di 3.000 euro netti complessivi, corrispondenti per il/i committente/i a 4.000 euro lordi.

8) REGIME TRANSITORIO IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO DI CITTADINI DELLA ROMANIA E DELLA BULGARIA

Si rende noto che l'Italia ha deciso di continuare ad avvalersi del regime transitorio, relativamente alle procedure per l'accesso al mercato del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari, per un ulteriore anno fino a 31 dicembre 2010 in vista della completa liberalizzazione del lavoro subordinato.

Pertanto si conferma senza modifiche, quanto già disposto in materia di accesso al lavoro subordinato, dalle Circolari congiunte Ministero dell'Interno – Ministero della Solidarietà Sociale n. 2 del 28.12.06, n. 3 del 03.01.07, n. 1 del 04.01.08 e n. 1 del 14.01.09 per quanto riguarda le deroghe a tale regime per alcuni settori produttivi e per alcune professionalità (agricolo e turistico-alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, compresi i casi previsti dall'art. 27 del T.U. sull'immigrazione e lavoro stagionale).

Per tutti i restanti settori produttivi, l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene attraverso la presentazione di richieste di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione – mediante spedizione postale (raccomandata a/r) – utilizzando l'apposita modulistica (mod. sub neocomunitari) disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (www.interno.it) e del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it).

Per la definizione di tali istanze, lo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia ove sarà svolta l'attività lavorativa rilascerà il prescritto nulla osta tramite la procedura semplificata descritta nelle citate circolari.

9) CHIARIMENTI MINISTERIALI IN MATERIA DI VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE E PREVENTIVE

Per le visite preassuntive il Ministero del Lavoro con nota n. 1401 del 22.01.2010 riconosce valide le certificazioni rilasciate dal Medico competente per la sicurezza (in alternativa al Medico del servizio Sanitario Nazionale) che attestino l'idoneità del lavoratore allo svolgimento anche di determinate attività. Si riconferma inoltre l'obbligo previsto dalla vigente normativa di sottoporre a visita di idoneità fisica il minore prima dell'inizio dell'attività lavorativa. In questo caso, si precisa, la visita al minore potrà essere effettuata

- sia dal medico della Struttura ospedaliera pubblica ovvero dell'Azienda sanitaria locale,
- sia dal medico di base convenzionato.

10) TRASPORTI: DIVIETI DI CIRCOLAZIONE MEZZI PESANTI E IL NUOVO FOGLIO ASSENZE DEGLI AUTISTI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto n. 1061 del 18.12.2009, emana le Direttive e il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2010. È vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa

complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2010 di seguito elencati:

- a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
- b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00;
- c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
- d) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
- e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 2 aprile;
- f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 3 aprile;
- g) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 5 aprile;
- h) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 6 aprile ;
- i) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 30 aprile;
- j) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1 maggio;
- k) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 29 maggio;
- l) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;
- m) dalle ore 14,00 alle ore 24,00 del 26 giugno;
- n) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 3 luglio;
- o) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 10 luglio;
- p) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 17 luglio;
- q) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 24 luglio;
- r) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 30 luglio;
- s) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 31 luglio;
- t) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 6 agosto;
- u) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 7 agosto;
- v) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 13 agosto;
- w) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 14 agosto;
- x) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 21 agosto;
- y) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 28 agosto;
- z) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 30 ottobre;
- aa) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
- bb) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 4 dicembre;
- cc) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
- dd) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 23 dicembre;
- ee) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;
- ff) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre.

Trasporti in conto proprio: il nuovo foglio assenze degli autisti

I Ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e dei trasporti, con Circolare 20/01/2010, forniscono alcune precisazioni in merito alla corretta compilazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti alla luce della Decisione della Commissione 2009/959/UE del 14 dicembre 2009.

Nel nuovo modulo sono stati inseriti informazioni e campi ulteriori, tra l'altro, quelli relativi alla documentazione di altre attività, diverse dalla guida, a cui il conducente professionale può essere adibito.

11) FORMAZIONE: FINANZIAMENTI REGIONALI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

La Regione Veneto finanzia la formazione professionale in azienda dei lavoratori delle PMI, attraverso il rilascio di voucher formativi.

Soggetti ammissibili

Possono essere ammesse al finanziamento regionale:

- Piccole e medie imprese (PMI), aventi unità produttive nel territorio veneto.

Destinatari degli interventi formativi

- Lavoratori dipendenti di imprese private con contratto a tempo indeterminato, determinato, pieno, parziale
- Imprenditori
- Lavoratori con contratto di apprendistato, a condizione che la formazione non si sovrapponga alle attività obbligatorie e sia aggiuntiva rispetto alle stesse
- Soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto
- Lavoratori sospesi dal lavoro, in CIGO e CIGS.

Caratteristiche dei voucher

I voucher formativi possono essere:

- individuali: quando a farne richiesta è direttamente il singolo soggetto
- aziendali: quando a farne richiesta è la singola azienda per la formazione dei propri lavoratori
- interaziendali: quando a farne richiesta sono più aziende (almeno due), per la formazione dei propri lavoratori.

I voucher formativi devono avere una **durata** compresa fra le **32 e le 160 ore**.

I voucher formativi aziendali ed interaziendali possono essere oggetto di **integrazione** con voucher di accompagnamento, finalizzati all'acquisizione di servizi di assistenza/consulenza da parte delle aziende i cui dipendenti sono in formazione. I voucher di accompagnamento devono avere una durata non inferiore alle 16 ore.

Le azioni formative aziendali sono finalizzate all'acquisizione di competenze in una delle sotto indicate **aree**, considerate come strategiche nell'ambito della formazione individuale continua:

- Strategie dell'innovazione: innovazione di prodotto e/o processo

- Processi produttivi: programmazione e gestione del processo produttivo, pianificazione e controllo
- Processi di acquisto: gestione degli acquisti, conoscenze legali e contrattuali
- Processi commerciali: analisi di mercato, gestione della forza vendita e del portafoglio clienti
- Logistica: pianificazione e controllo del processo logistico
- Marketing e Comunicazione
- Strategie di Internazionalizzazione.

Contributo previsto

Il contributo pubblico previsto per le piccole imprese è pari al 80% dei costi complessivamente sostenuti, del 70% per le medie imprese.

Tuttavia, considerata l'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica è ammesso il cofinanziamento privato attraverso forme virtuali di copertura della quota a carico azienda, dimostrabile attraverso:

- soggetti dipendenti: busta paga
- imprenditori: documentazione relativa al versamento delle retribuzioni minime INPS
- co.co.co e a progetto: retribuzione lorda.

Ogni azienda può presentare la richiesta di finanziamento in favore di un numero minimo di lavoratori pari a 4 fino ad un massimo di 20, per la loro partecipazione ad un percorso formativo aziendale.

I contributi erogati sono esenti Iva ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72.

Per poter avere accesso al contributo, l'azienda dovrà presentare una specifica domanda in bollo accompagnata dalla documentazione richiesta dalla Regione.

Su richiesta è possibile ricevere da parte di CONFCOOPERATIVE TREVISO - IRECOOP VENETO, in qualità di garante nell'erogazione del contributo regionale, ulteriori informazioni, verificare l'ammissibilità dell'azienda e dei lavoratori al contributo, definire il preventivo di intervento, redigere il progetto formativo sulla base della rilevazione dei fabbisogni aziendali, predisporre la documentazione necessaria per l'ottenimento del contributo da inviare alla Regione. Per maggiori dettagli, potete contattare la dott.ssa Katia Candiotti ai numeri 0422 410560 – 392 6828145 e-mail: servizi.treviso@confcoopertive.it

12) SCADENZIARIO MESE DI MARZO 2010

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO O CAUSALE CONTRIBUTO
1 Lunedì	Sostituti d'imposta	Consegna modello CUD 2010		
		Ultimo giorno utile per l'invio telematico flusso UNIMENS compensi gennaio 2010		
	Datore di lavoro	Versamento FASI trimestre gennaio-marzo 2010		
	Contribuenti iva tenuti a presentare la comunicazione annuale dati iva	Presentazione della COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA per l'anno 2009	Mediante invio telematico	
2 Martedì	Titolari di contratti di locazione	Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/02/2010	Modello F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari	115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità
				112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive
				107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
				114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione)
				108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici
15 Lunedì	Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati	Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni del mese solare precedente	La registrazione riguarda le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale	
16 Martedì	DATORI DI LAVORO	Ultimo giorno utile per la presentazione telematica all'Inail denuncia dati retributivi		
16 Martedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per	1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferite, mensilità aggiuntive e conguaglio
				1002 - Ritenute su emolumenti arretrati

			i non titolari di partita Iva	1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro
		Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese	Modello F24	1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente <i>(art. 5 D.L. n. 185/2008)</i>
		Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3802 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – Sostituti d'imposta
		Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3848 – Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo
		Versamento dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3847 – Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto
		Versamento ritenute alla fonte su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
		Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
		Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente	Modello F24	1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio
		Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente	Modello F24	1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi
		Versamento dell'imposta	Modello F24	1713 - Saldo dell'imposta

		sostitutiva, a saldo, sulle rivalutazioni dei fondi per il TFR maturate nel 2009		sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del TFR
	Contribuenti Iva mensili	Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente	Modello F24	6002- Versamento Iva mensile febbraio
	Contribuenti Iva	Versamento dell'IVA dovuta per il 2009 risultante dalla dichiarazione annuale	Modello F24	6099- Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
	Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento	Presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente, da esportatori abituali	Mediante invio telematico	
	Datori di lavoro	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente	Modello F24	DM10 - Versamenti o compensazioni relativi a modelli DM10/2
		Versamento del contributo INPS - Gestione separata lavoratori autonomi – sui compensi corrisposti nel mese precedente ai soggetti tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata INPS di cui alla L. 335/95	Modello F24	<div>C10 - Versamenti dei committenti per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria</div> <div>CXX - Versamenti dei committenti per i collaboratori privi di copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica ed assistenziale</div>
25 Giovedì	Datori di lavoro agricolo	Versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli	Bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali	
30 Martedì	Titolari di contratti di locazione	Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/03/2010	Modello F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari	<div>115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità</div> <div>112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive</div> <div>107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo</div> <div>114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione)</div>

				108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici
31 Mercoledì	Sostituti d'imposta	Ultimo giorno utile per l'invio telematico flusso UNIEMENS compensi febbraio 2010		
	Enti associativi	Modello EAS . Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della variazione di dati indicati nella precedente comunicazione.	Mediante invio telematico	

ALLEGATO 1 - TABELLE ALIQUOTE PREVIDENZIALI

Aliquote contributive ex-SCAU DALL'1-1-2010

In neretto le aliquote modificate.

agg. 12/2009

	1. Cooperative tradizionali		2. Cooperative L 240 processi tipo industriale		3. Cooperative L 240 processi tipo non industriale		4. Aziende in economia		5. Aziende economia processi tipo industriale		6. Coltivatori diretti	
	OTI	OTD	OTI	OTD	OTI	OTD	OTI	OTD	OTI	OTD	OTI	OTD
FPLD 1)2)	27,3000	27,3000	31,3000	31,3000	27,3000	27,3000	27,3000	27,3000	31,3000	31,3000	27,3000	27,3000
CIS	1,5000	1,5000		1,5000		1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	0,0000	0,0000
CUAF	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DS	1,3800	1,3800	1,3800	1,3800	1,3800	1,3800	1,4100	1,4100	1,4100	1,4100	1,3800	1,3800
maternità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.do TFR	0,2000	0,0000	0,2000	0,0000	0,2000	0,0000	0,2000	0,0000	0,2000	0,0000	0,2000	0,0000
malattia	0,6830	0,6830	0,6830	0,6830	0,6830	0,6830	0,6830	0,6830	0,6830	0,6830	0,6830	0,6830
INAIL	10,1250	10,1250		0,0000		0,0000	10,1250	10,1250	10,1250	10,1250	10,1250	10,1250
add. INAIL 3)	3,1185	3,1185		0,0000		0,0000	3,1185	3,1185	3,1185	3,1185	3,1185	3,1185
totale	44,3065	44,1065	33,5630	34,8630	29,5630	30,8630	44,3365	44,1365	48,3365	48,1365	42,8065	42,6065
di cui az.	35,4665	35,2665	24,7230	26,0230	20,7230	22,0230	35,4965	35,2965	39,4965	39,2965	33,9665	33,7665
di cui lav.	8,8400	8,8400	8,8400	8,8400	8,8400	8,8400	8,8400	8,8400	8,8400	8,8400	8,8400	8,8400

- 1) Aliquota composta da quota base (0,11%) e da quota adeguamento pensioni.
- 2) Sulle retribuzioni oltre la prima fascia di reddito è dovuta una aliquota aggiuntiva dell'1% a carico lavoratore.
- 3) Compreso l'aumento previsto dall'articolo 28 DLGS 38/2000.
- 4) Riduzione Legge 388/2000 e 266/2005. Le aliquote azzerate sono indicate con "0,00".
- 5) Riduzione per zone particolarmente svantaggiate (da 70 a 75%) e per zone svantaggiate (da 40 a 68%).

ALIQUOTE COMPLESSIVE

operai tempo indeterminato						operai tempo determinato			
1a fascia di reddito			2a fascia reddito						
azienda	dip.	totale	azienda	dip.	totale	azienda	dip.	totale	
1. Pianura									
1 coop trad.	35,46650	8,84000	44,30650	35,46650	9,84000	45,30650	35,26650	8,84000	44,10650
2 L 240 ind.	24,72300	8,84000	33,56300	24,72300	9,84000	34,56300	26,02300	8,84000	34,86300
3 L 240 non ind.	20,72300	8,84000	29,56300	20,72300	9,84000	30,56300	22,02300	8,84000	30,86300
4 aziende econ.	35,49650	8,84000	44,33650	35,49650	9,84000	45,33650	35,29650	8,84000	44,13650
5 az econ ind.	39,49650	8,84000	48,33650	39,49650	9,84000	49,33650	39,29650	8,84000	48,13650
6 coltivatori dir.	33,96650	8,84000	42,80650	33,96650	9,84000	43,80650	33,76650	8,84000	42,60650
2. Zone particolarmente svantaggiate (ex montane)									
1 coop trad.	8,86663	8,84000	17,70663	8,86663	9,84000	18,70663	8,81663	8,84000	17,65663
2 L 240 ind.	6,18075	8,84000	15,02075	6,18075	9,84000	16,02075	6,50575	8,84000	15,34575
3 L 240 non ind.	5,18075	8,84000	14,02075	5,18075	9,84000	15,02075	5,50575	8,84000	14,34575
4 aziende econ.	8,87413	8,84000	17,71413	8,87413	9,84000	18,71413	8,82413	8,84000	17,66413
5 az econ ind.	9,87413	8,84000	18,71413	9,87413	9,84000	19,71413	9,82413	8,84000	18,66413
6 coltivatori dir.	8,49163	8,84000	17,33163	8,49163	9,84000	18,33163	8,44163	8,84000	17,28163
3. Zone svantaggiate									
1 coop trad.	11,34928	8,84000	20,18928	11,34928	9,84000	21,18928	11,28528	8,84000	20,12528
2 L 240 ind.	7,91136	8,84000	16,75136	7,91136	9,84000	17,75136	8,32736	8,84000	17,16736
3 L 240 non ind.	6,63136	8,84000	15,47136	6,63136	9,84000	16,47136	7,04736	8,84000	15,88736
4 aziende econ.	11,35888	8,84000	20,19888	11,35888	9,84000	21,19888	11,29488	8,84000	20,13488
5 az econ ind.	12,63888	8,84000	21,47888	12,63888	9,84000	22,47888	12,57488	8,84000	21,41488
6 coltivatori dir.	10,86928	8,84000	19,70928	10,86928	9,84000	20,70928	10,80528	8,84000	19,64528
								Contributi 2010 >>	25,00%
								Contributi 2010 >>	32,00%

OTI coop. L. 240/84 con più di 15 dipendenti: la trattenuta a carico dipendente è aumentata dello 0,30% per CIGS (da versare con DM10).

ALLEGATO 2 - MINIMALI 2010

1.1 I minimali retributivi, come di consueto, all'inizio di ogni anno subiscono un doppio adeguamento:

- al tasso di aumento del costo della vita determinato al 0.70%
- al 9.50% dell'importo minimo di pensione, che all'01.01.2010 è di € 460,97

1.2 Nella tabella sotto riportata sono riportati i nuovi minimali in vigore dal 01.01.2010. Tali minimali, ad eccezione di quelli per gli operai agricoli, non possono essere inferiori a € 43,79 giornalieri, pari a € 1.138,60 mensili.

	dirigenti	impiegati	operai
Industria	121,15	43,79 (*)	43,79 (*)
amm Stato	92,11	43,85	43,79 (*)
artigianato		43,79 (*)	43,79 (*)
agricoltura	96,93	51,12	38,96 (**)
credito	121,15	43,79 (*)	43,79 (*)
commercio	121,15	43,79 (*)	43,79 (*)

Note:

(*) importo adeguato a € 43.79 ai sensi dell'art. 7 della L. 11/11/1983, n. 638 e della L. 7/12/1989 n. 389

(**) importo non soggetto all'adeguamento.

1.3 La legge 389/89 stabilisce comunque che la retribuzione da assumere come base di calcolo per i contributi non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi ovvero da accordi individuali, qualora ne derivi una retribuzione superiore.

2.1 Per i dipendenti part-time il minimale orario si calcola moltiplicando il minimale giornaliero di € 43,79 per il numero delle giornate di lavoro settimanale (comunque 6 anche in caso di settimana corta) e dividendo l'importo ottenuto per l'orario settimanale previsto dal CCNL.

2.2 I minimali orari più frequenti sono quindi i seguenti:

- 40 ore di orario settimanale: € 6,57
- 39 ore di orario settimanale: € 6,74
- 38 ore di orario settimanale: € 6,91
- 36 ore di orario settimanale: € 7,30

I minimali sono validi anche per l'Inail con avvertenza che non devono essere raffrontati alla retribuzione effettiva ma a quella oraria gabellare così ottenuta: paga base x n. mensilità contrattuali : numero ore annue stabilite dalla contrattazione. Il maggiore dei due importi deve essere moltiplicato per il numero delle ore retribuite.

3.1 Il limite minimo di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi è pari a 40% dell'importo minimo di pensione. Per il 2010 tale limite è di € 184,39 settimanali e di € 9.588,28 annuali.

4.1 La prima fascia di retribuzione pensionabile, oltre la quale scatta il contributo dell'1% a carico del lavoratore, è fissata in € 42.364,00 annue pari a € 3.530,00 mensili.

4.2 il massimale annuo si cui calcolare i contributi per coloro che al 31.12.1995 erano privi di anzianità contributiva, è di € 92.147,00.

4.3 L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico dello Stato è di € 1.916,22.

5.1 L'aliquota a carico dell'apprendista è 5.84% per tutti i settori compresi gli operai agricoli.